

**Tribunale di Genova****Sezione Fallimentare Ufficio di Genova**

Il Giudice Delegato

nel procedimento di Liquidazione controllata n. r.g. **24/2025** individua le seguenti direttive al liquidatore per la predisposizione del programma di liquidazione.

Tutti i beni mobile ed immobili del debitore dovranno essere liquidati ad eccezione delle ipotesi in cui l'attività di liquidazione dovesse ritenersi economicamente non conveniente.

In particolare, dovrà essere posta in vendita la casa di abitazione per la quota di proprietà.

Appare opportuno ottenere un mandato a vendere da parte dell'ex coniuge del debitore per la relativa quota.

Dovrà, conseguentemente, prevedersi il trasferimento con atto notarile con spese a carico dell'acquirente.

Prima di procedere a vendite in asta con ribassi successivi appare opportuno prevedere un tempo 6/8 mesi volto alla ricerca sul mercato di proposte con linea di prezzo pari o superiore al debito ipotecario residuo ancora gravante sull'immobile.

Con l'apertura della liquidazione e la necessaria vendita del bene immobile non dovrà proseguire il pagamento del creditore ipotecario pena violazione della par condicio creditorum

Fino a quando il debitore resterà nella propria abitazione la quota destinata al mutuo dovrà essere destinata alla procedura liquidatoria.

Genova, 11/04/2025

Il Giudice Delegato
Andrea Balba